



N. 31202 di Repertorio
Allegato "A"

N. 17557 di Raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1

Sede - Denominazione - Durata

E' costituita con sede in Andria, un'Associazione che assume la denominazione di "A X V ASSOCIAZIONE AMICI PER LA VITA".

L'Associazione potrà aprire o chiudere sedi operative su proposta del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo potranno essere istituite anche sezioni distaccate in Italia e all'estero, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Oggetto sociale

L'associazione non ha scopo di lucro nè fini politici e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito del proprio oggetto.

L'associazione si propone i seguenti fini:

- la promozione di progetti nel campo dell'arte, della musica, dello sport, dello spettacolo e realizzazioni di opere teatrali e musicali, di eventi sociali vari, incontri di carattere divulgativo, informativo quali rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, cataloghi, programmi televisivi e radiofonici;
- la promozione, la partecipazione, l'organizzazione e la realizzazione di concerti, di eventi sportivi in genere, di spettacoli teatrali e musicali, di danza, di opere e proiezioni cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell'arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, di eventi sociali vari, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini e in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di comune interesse;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l'eventuale produzione di materiale didattico, stampa, audiovisivi, opere multimediali, articoli di vestiario e gadgets, nonché attività ricreative e di tutoraggio per le scuole ed altri istituti in genere;
- ricercare tutte le possibili convenzioni con altre associazioni ed enti commerciali (intendendo associazioni commerciali, negozi, società) che costituiscano un valore aggiunto per l'Associazione o per i suoi soci;
- l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni per effettuare e raggiungere eventi di sport e di spettacolo, mostre, convention, saloni internazionali;
- Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'Associazione culturale ha come oggetto sociale l'attività di promozione di progetti ed eventi nel campo dell'arte, del teatro, dello

soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Proviviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a far data dall'iscrizione.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo associativo.

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione provvederà a consegnare un apposito attestato/tessera di adesione all'interessato.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività della stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione all'assemblea.

I Soci Fondatori, Ordinari, Onorari o Benemeriti hanno diritto di voto in seno all'assemblea e possono liberamente candidarsi ad essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali rispetto nel rispetto delle direttive statutarie;

b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per



Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 19

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 20

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al presente articolo, per i seguenti motivi:

1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;

3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi di destinare ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti, e si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazione

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

Andria, 18 Febbraio 2016.

F.to: Felice Gemiti;

F.to: Silvio Lattanzio;

F.to: Giuseppe Massari;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

ARTICOLO 16

Collegio dei Proviviri

L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Proviviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ARTICOLO 17

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finchè dura l'Associazione.

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'Associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonchè a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Proviviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ARTICOLO 8

Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente dell'Associazione;
- 4) il Vice Presidente dell'Associazione;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) il Collegio dei Proviviri;
- 9) il Presidente Onorario.

ARTICOLO 9

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci indicati nell'art. 4 ai punti 1), 2) e 3) maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione

con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 (trenta) Aprile di ciascun anno per l'approvazione in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali per l'eventuale sostituzione dei membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

dente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ARTICOLO 13

Il Segretario

Il Segretario è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce, ha in consegna l'archivio e tutti i registri dell'Associazione, riceve le domande di ammissione e le sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo, redige e sottoscrive i verbali consiliari e assembleari.

ARTICOLO 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale, cura la tenuta dei libri dell'amministrazione e dell'inventario, la riscossione delle tasse di ammissione e di frequenza; paga i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; prepara entro il ventotto febbraio il bilancio consuntivo della gestione relativa all'anno precedente da sottoporre all'assemblea, nonché il bilancio preventivo relativo all'anno in corso proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad una apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

ARTICOLO 15

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e di 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

I componenti del collegio avranno il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-economista.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.



gli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario e del Tesoriere;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
- h) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio di eventuali ammanchi di cassa.
- i) Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
- j) Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

ARTICOLO 12

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presi-

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno trenta minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.


Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento dell'attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi secondarie eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.



ARTICOLO 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed il Tesoriere.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del consiglio direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori e dai soci fondatori.

Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che

eccedano l'ordinaria amministrazione;

k) assumere ogni altra iniziativa che non competeva a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo potrà affidare ad una organizzazione esterna la gestione economica e fiscale dell'attività dell'Associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ed almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri. In quest'ultimo caso il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento, fax o posta elettronica ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'Associazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

ARTICOLO 11

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento de-

